



| | | |
|--|---|---|
| STRUTTURA PROPONENTE | Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA | |
| Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: D.G.R. n. 410/2019 - sostituzione dell'allegato A) concernente "Direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". | | |
| ASSESSORATO PROPONENTE | POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO _____ (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE | |
| DI CONCERTO | _____ IL DIRETTORE | |
| ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/> | | |
| COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/> | | VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____ (MARCO MARAFINI) |
| SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 19/02/2021 prot. 93 | | |
| ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ | | |
| _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE |

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: D.G.R. n. 410/2019 – sostituzione dell'allegato A) concernente *“Direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 65, regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernete: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: *“Regolamento regionale di contabilità”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente: *“Legge di Stabilità regionale 2021”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: *“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente: *“Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente: “*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 concernente: “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25)*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 recante “*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 concernente: “*Disposizioni per la semplificazione dei processi normativi e amministrativi e per l’innovazione digitale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente: “*Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione*”;

VISTA la Legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 concernente: “*Disposizioni modificative di leggi regionali*”;

PREMESSO CHE:

- gli enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica possono prevedere appositi e autonomi piani di alienazione riguardanti gli immobili di elevato pregio immobiliare, compresi nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo;

- la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa localizzato in particolar modo nelle zone di maggior pregio, anche mediante la cessione, costituisce azione possibile da parte degli enti gestori gli alloggi;

- in ragione dell’articolo 15, legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 recante “*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni, che pone in capo alla Giunta la vigilanza e la emanazione di direttive per la gestione delle A.T.E.R. al fine di garantirne la conformità alle scelte della programmazione regionale;

- in ragione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente: “*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina i rapporti tra Regione e Comuni e definisce i principi per l’esercizio delle funzioni;

- con deliberazione di Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 410 è stato approvato, tra l’altro, l’allegato A) concernente “*direttive per l’attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*”, al fine di dettare apposita direttiva di disciplina dell’ambito e assicurare una corretta ed uniforme applicazione sul territorio regionale;

- sono state quindi determinate le modalità di predisposizione ed i contenuti dei programmi di alienazione degli immobili di pregio da parte degli enti proprietari, nonché le procedure e la disciplina per la vendita degli alloggi;

CONSIDERATO CHE

- la legge regionale n. 1/2020 concernente: “*Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione*” e la legge regionale n. 16/2020 concernente: “*Disposizioni modificative di leggi regionali*”, hanno introdotto sostanziali modifiche all’articolo 48bis, legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, rideterminando l’individuazione dei soggetti titolati all’acquisto degli alloggi e la disciplina e le modalità di pagamento degli alloggi, di tutela degli assegnatari e delle

procedure di mobilità degli assegnatari stessi in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto dell'alloggio;

- l'introduzione delle modifiche normative di cui alle leggi regionali n. 1/2020 e n. 16/2020, richiedono necessariamente la revisione dell'allegato A) concernente "*direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 410/2019;

- sono fatte salve le richieste d'acquisto degli alloggi presentate dagli assegnatari agli enti gestori, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, entro la data di approvazione dei Programmi di vendita degli alloggi di pregio;

- gli alloggi per i quali siano presentate agli enti gestori richieste di acquisto ex articolo 83, comma 1, lettera c), legge regionale n. 7/2018, nell'intervallo di tempo intercorrente tra la trasmissione dei Programmi di alienazione alla Regione e l'approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, dovranno essere stralciati dagli enti gestori dai Programmi di alienazione approvati e dovranno essere alienati in base alla disciplina vigente;

ATTESO CHE:

- successivamente all'approvazione delle richiamate direttive, con deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 234 sono stati approvati i criteri ed i pesi di abbattimento del valore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in zone di pregio, sulla base delle direttive stesse;

- la revisione e la nuova approvazione delle "*direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", non comporta alcuna necessità di modifica dei pesi e dei criteri approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 234/2020;

- nell'ambito dei generali poteri di vigilanza di cui all'articolo 15 della citata legge regionale n. 30/2002, la Regione Lazio verificherà l'utilizzo delle risorse derivanti dalle vendite ed i risultati conseguiti, anche acquisendo atti e disponendo ispezioni. Pertanto le A.T.E.R. dovranno fornire semestralmente adeguata rendicontazione dello stato delle alienazioni e dell'utilizzo dei proventi derivanti dalle stesse;

RITENUTO di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente: "*Direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", che sostituisce in toto l'allegato A) approvato con la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 410/2019;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente: "*Direttive per l'attuazione delle procedure di alienazione degli alloggi di elevato pregio immobiliare facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", che sostituisce in toto l'allegato A) approvato con la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 410/2019.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.